COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **AMATUCCI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione*):

Senatore SPEZZANO: « Norme per la riabilitazione di diritto. (912). (*Approvata dal Senato*) 123

PRESIDENTE 123, 125, 127, 129
RICCIO STEFANO, *Relatore* . . 123, 126, 129
CAPALOZZA. 125, 126, 127, 129
DEGLI OCCHI 126
MADIA 127
LEONE 127, 128
AMADEI 128
CONCETTI 128, 129

La seduta comincia alle 9,30.

BERLINGUER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge del senatore Spezzano: Norme per la riabilitazione di diritto. (Approvata dal Senato). (912).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Spezzano: « Norme per la riabilitazione di diritto ». La proposta di legge è stata già approvata dal Senato.

Il relatore, onorevole Riccio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RICCIO, *Relatore*. La proposta di legge del senatore Spezzano ripropone alla nostra considerazione una norma contenuta nel Codice di procedura penale del 1913, relativa alla riabilitazione di diritto.

Devo ricordare i precedenti di questa disposizione. Nell'articolo 100 del vecchio codice penale si parlava di riabilitazione giudiziaria, non di diritto. Sopravvenne poi la legge del 17 marzo 1906, n. 197, che conteneva l'abrogazione e sostituzione di alcune norme del Codice di procedura civile e in questa legge all'articolo 4 si parlò di riabilitazione di pieno diritto. Questa stessa norma, modificata soltanto in qualche espressione, fu portata nel codice del 1913, ed ora, come era nel codice del 1913, forma oggetto della proposta di legge Spezzano.

Devo anche ricordare che la Commissione per la modifica del Codice penale diede una impostazione di trasformazione sostanziale della riabilitazione, secondo principî del tutto diversi, senza suggerire, però la riabilitazione di diritto. Io penso che si possa non essere contrari alla proposta di legge nel suo contenuto sostanziale, ma credo che essa debba essere diversamente formulata. Non sono contrario dal punto di vista sostanziale, pur non nascondendomi le obiezioni che furono fatte anche in sede di approvazione della legge del 1906 e poi nelle commissioni che si occuparono del codice del 1913, obiezioni che sostanzialmente si riferivano a questo punto. Attraverso la riabilitazione si vuole stabilire l'ac-

certamento del ravvedimento di colui che cadde nel delitto. Non può costituire una presunzione assoluta il fatto che egli non sia ricaduto in un altro delitto. È necessario che vi sia un accertamento in rapporto al soggetto, perché, anche quando non ci sia stata una nuova sentenza di condanna, può non essersi verificato il ravvedimento. Si possono avere sentenze di assoluzione per insufficienza di prove; oppure l'individuo, pur non essendo ricaduto nel delitto può avere una condotta immorale o un comportamento genericamente antisociale – per esempio divenendo tenutario di una casa di tolleranza. Si affermava, in conclusione, che la riabilitazione non deve essere data se non a chi ha dimostrato di essersi ravveduto.

Questa era l'obiezione che si poneva contro la riabilitazione di diritto. Però si può rispondere che sostanzialmente, finché la società mantiene il fattore tempo, come elemento determinante, agli effetti della eliminazione della illiceità penale e come causa di estinzione del reato o della pena, questo fattore tempo non può non essere considerato anche agli effetti della estinzione delle conseguenze della pena stessa.

Quindi, sotto questo aspetto, il concetto della riabilitazione di diritto può essere accettato, nel senso che quando è passato un certo tempo senza che colui che ebbe a commettere il delitto sia ricaduto nel delitto, si può presumere che egli si sia ravveduto.

In questo senso sarei portato ad essere favorevole all'accoglimento della proposta di legge Spezzano.

Senonchè mi sembra che l'impostazione debba essere diversa. Noi non possiamo andare a ripescare una norma che era contenuta in un codice di procedura e farla oggetto di una leggina, prescindendo dal sistema che è stato accolto dal codice sopravvenuto. In fondo si vuole modificare e integrare l'articolo 179 del Codice penale, che ammette soltanto la riabilitazione giudiziaria, dichiarata a determinate condizioni, stabilendo il principio che non è necessario che si verifichino quelle determinate condizioni, perchè si abbia la riabilitazione. Allora è più opportuno dire nel titolo: « Norme modificative dell'articolo 179 del Codice penale ».

Nell'ultimo comma della proposta di legge si legge: « Nei casi in cui la sentenza di condanna disponga una misura di sicurezza, il termine decorre dalla cessazione della esecuzione della misura di sicurezza ».

Lasciando da parte, per il momento, la questione se il termine debba decorrere o meno dalla cessazione della misura di sicurezza, voglio richiamare alla vostra attenzione il contenuto dell'articolo 179 del Codice penale attuale, per mettere in evidenza come questa affermazione sia contraria al principio contenuto nell'articolo 179 stesso. Nel quarto capoverso di questo articolo è detto: « La riabilitazione non può essere conceduta, quando il condannato sia stato sottoposto a misure di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato ». Sicchè, mentre nel Codice penale abbiamo una affermazione di principio, per cui non è ammissibile la riabilitazione tutte le volte in cui ci sia stata l'applicazione di misura di sicurezza, eccettuati alcuni casi specifici, nell'ultimo comma dell'articolo 1 della proposta Spezzano si ammette la riabilitazione di diritto, anche quando vi sia stata la misura di sicurezza, purchè si verifichi il presupposto del primo comma.

Comunque, giacché tutto il sistema del Codice penale relativo alla correlazione tra pena e misura di sicurezza porta alla condizione che, quando vi sia stata misura di sicurezza, per l'eliminazione delle conseguenze della pena nonché della misura di sicurezza è necessario un accertamento specifico di risanamento o di bonifica dell'individuo, è chiaro che abbiamo un contrasto pieno tra l'affermazione fatta nella proposta di legge e quello che è il principio del codice. Non dico che non si possa superare questo contrasto; soltanto rilevo il contrasto stesso e dico che è opportuno superarlo con una norma, che sia diversamente formulata.

Voglio anche osservare che, se dovesse passare la proposta come è formulata, si avrebbe, non solo in rapporto agli stessi soggetti, ma nella stessa materia, la riabilitazione presunta e quella giudiziale. Cioè, in rapporto alle stesse condanne, potrebbe aversi ora l'una ora l'altra. Il che non è ammissibile. Inoltre, posta la introduzione relativa alle misure di sicurezza, osserviamo quale incidenza essa avrà in relazione alla riabilitazione giudiziaria. Se si arrivasse ad una interpretazione negativa, che cioè la riabilitazione giudiziaria non si può dare quando c'è stata l'applicazione di una misura di sicurezza, si arriverebbe all'assurdo che la riabilitazione non sarebbe concessa, in questo caso, anche se sia stata accertata una bonifica dell'individuo, mentre sarebbe concessa tutte le volte che si presume avvenuta la bonifica stessa.

Tutte queste osservazioni fanno comprendere come, pur essendo favorevole all'acco-

glimento del principio, non posso accogliere la proposta di legge così come è stata formulata.

Desidero fare anche delle altre considerazioni, perché sia chiara tutta la posizione. La proposta di legge dice nel primo comma che chiunque sia stato punito per un delitto con una pena x (un anno di reclusione o due anni di arresto) è riabilitato di diritto dopo che sarà decorso un termine di 5 anni, senza che sia ricaduto nel delitto. Questa affermazione può essere accolta. Però si soggiunge subito: « Se la pena restrittiva della libertà personale superi un anno di reclusione o due di arresto, ma non i tre anni, la riabilitazione di diritto si effettua col decorso di dieci anni ».

Voi ricordate che per l'articolo 179 del Codice penale la riabilitazione, quale che sia la pena, quale che sia il delitto, eccetto che non si tratti di recidivi, di professionali o di abituali, può essere dichiarata dopo cinque anni. Sicché avremo un termine di 10 anni, dopo il quale soltanto potrà aversi una riabilitazione di diritto, mentre dopo un periodo di cinque anni può aversi la dichiarazione giudiziale di riabilitazione.

Ciò significa che in questo caso la dichiarazione di diritto deve sopravvenire o può sopravvenire a una dichiarazione giudiziale? Significa che se una dichiarazione giudiziale sia stata respinta al nono anno, all'undicesimo mese e al ventinovesimo giorno, allo scadere del giorno successivo, nonostante l'accertamento negativo, può essere concessa la riabilitazione di diritto?

Ciò denunzia la necessità che la riabilitazione giudiziale e quella presunta abbiano ad avere un differente ambito di applicazione.

Tutte queste considerazioni vi ho sottoposto, per darvi la dimostrazione del come, pur essendo favorevole al principio, credo che si debba articolare diversamente la proposta di legge.

Secondo me, essa potrebbe essere anche semplificata. Noi vogliamo dire che, quando è decorso un determinato termine, la riabilitazione viene data indipendentemente dalle condizioni volute dall'articolo 179. Allora si potrebbe aggiungere un comma all'articolo 179: « Tuttavia, quando non si tratti di recidivi e siano decorsi cinque anni dal giorno in cui fu scontata la pena (e aggiungerei: « o altrimenti fu dichiarata estinta la pena »), il condannato è riabilitato di diritto, se... ».

Si tratta di determinare soltanto se la riabilitazione di diritto deve essere data a chi ebbe a riportare due anni o tre anni; ed è opportuno indicare soltanto un termine, senza scaglionare fra cinque anni e dieci anni la riabilitazione di diritto. Si potrebbe cioè dire: « La riabilitazione di diritto si ha se dopo cinque anni non è ricaduto nel delitto ».

Ripeto di potere esprimere parere favorevole al principio di questa proposta di legge, salvo proporre una formulazione diversa. Potremmo dire che intendiamo fare una piccola riabilitazione di diritto. La formulazione la faremo in sede di esame specifico degli articoli.

Quindi sostanzialmente, riterrei che sia il caso di passare all'esame degli articoli che dovranno avere una differente formulazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Riccio per la sua esauriente relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Sono d'accordo con la proposta del senatore Spezzano, che viene a noi con una approvazione, credo, unanime, da parte del Senato. Io sono lieto che l'onorevole Riccio abbia dato il suo consenso, sia pure di principio, e anzi abbia esplicitamente richiesto il passaggio all'esame degli articoli.

Debbo dire subito, peraltro, che le preoccupazioni di carattere architettonico dell'onorevole relatore non hanno, a mio avviso, ragione di sussistere. Non dirò che non abbiano fondamento, perché un fondamento ci può essere sempre quando si va a modificare un testo così importante e imponente quale è un codice, nel caso il Codice penale. Ma non vi è ragione di preoccuparci eccessivamente, in primo luogo perché non è la prima volta che con una legge si modificano delle norme contenute in un codice. Basta guardare un volume delle leggi penali, contenente oltre al codice, anche le leggi supplementari, per trovare come vi siano parecchie norme modificative del codice stesso.

Le altre preoccupazioni di coordinamento con l'articolo 179 e seguenti del vigente Codice penale, non mi sembra che debbano essere condivise, per lo meno non sono condivise da me.

L'onorevole Riccio dice: qui si propone di riesumare puramente e semplicemente un istituto e le relative norme, compresi nel Codice di procedura penale del 1913, prescindendo dalla diversa regolamentazione dell'istituto della riabilitazione nel Codice penale vigente.

L'onorevole Riccio adduce ad esempio che nell'articolo 179 del Codice penale è stabilito al 4° comma numero 1, che la riabilitazione giudiziaria non può essere conceduta quando il condannato sia stato sottoposto a

misure di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato o di confisca e il provvedimento non sia stato revocato. Invece, con il terzo comma dell'articolo 1 della proposta Spezzano si stabilisce che, nei casi in cui la sentenza di condanna disponga delle misure di sicurezza, il termine decorre dalla cessazione della esecuzione della misura di sicurezza.

In ciò l'onorevole relatore vede quasi una contraddizione tra la regolamentazione dell'articolo 179 del codice penale e la proposta regolamentazione per la riabilitazione di diritto.

Non c'è, invece, a mio avviso, nessuna contraddizione. C'è solo una diversa regolamentazione.

Per quanto riguarda la riabilitazione giudiziale, si dice, cioè, che questa non può essere concessa se taluno sia stato sottoposto a misure di sicurezza, tranne quei casi che sono indicati. Invece, per quanto riguarda la riabilitazione di diritto, la quale – questo è il punto che deve essere tenuto in particolare considerazione – può aversi solo per condanne che non superino un certo limite, si ritiene di dover derogare alla disposizione generale ostativa dell'articolo 179, quarto comma n. 1 del Codice penale

Sicchè non c'è contraddizione e tanto meno ostacolo, ma, ripeto, una diversa regolamentazione.

L'onorevole Riccio osserva anche che vi sarebbe una discrasia tra la norma dell'articolo 179 del Codice penale e la norma della proposta Spezzano, laddove si stabilisce una diversa decorrenza di termini. Egli dice, se non erro, che qualunque sia stata la condanna irrogata, trascorsi cinque anni, per l'articolo 179 del Codice penale, è consentita la riabilitazione giudiziaria; per quanto riguarda la riabilitazione di diritto, si deve invece attendere dieci anni, anche in quei casi in cui la riabilitazione giudiziaria viene concessa dopo cinque anni.

RICCIO, *Relatore*. Ho detto che il contrasto potrebbe verificarsi in pratica, nell'applicazione delle norme.

CAPALOZZA. Non mi pare che possa esserci questo dissidio di norme neppure nella pratica. È naturale che, se taluno abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta e voglia e possa tutelare i propri interessi, si recherà da un legale e chiederà di ottenere la riabilitazione giudiziale. Chi non si troverà in queste condizioni, attenderà il trascorso del termine maggiore, per ottenere la riabilitazione di diritto.

RICCIO, *Relatore*. Io ho fatto un caso specifico e non ho parlato di contraddizione, ma di conseguenze aberranti.

CAPALOZZA. L'esempio che l'onorevole Riccio acutamente ha prospettato, non mi sembra che dimostri che ci sia una conseguenza aberrante nel sistema proposto dall'onorevole senatore Spezzano. Perché se taluno il nono anno, undicesimo mese e ventinovesimo giorno, dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, non abbia ottenuto la riabilitazione giudiziale, perché non sono presenti le condizioni richieste dal codice, con la decorrenza del termine maggiore beneficerà di una disciplina diversa, che è quella della riabilitazione di diritto, non dovendosi più tener conto delle effettive e costanti prove di buona condotta, ma semplicemente dell'elemento cronologico, cioè del tempo decorso.

In sostanza, non vedo perché ci siano delle difficoltà diverse da quelle che ci potevano essere col codice Zanardelli del 1913, fino al 1930, quando entrò in vigore il codice Rocco.

È evidente che, se l'onorevole Riccio raccoglierà una maggioranza intorno a degli emendamenti che egli andrà a proporre noi non gli negheremo il nostro voto. Ma riteniamo in via principale che la proposta Spezzano, così come è stata approvata dal Senato e come ci viene presentata, possa essere accolta in piena tranquillità, senza dar luogo a inconvenienti rilevanti.

DEGLI OCCHI. A me pare che la proposta di legge Spezzano venga a modificare l'articolo 179 del Codice penale e per questa parte aderisco a quanto ha detto il relatore. Per quanto riguarda il resto della proposta, mi pare che da una montagna nasce un topolino. Essa è lodevolmente ispirata, ma il concedere la riabilitazione di diritto a chi abbia riportato una sola condanna, rappresenta veramente ben poca cosa.

Altra cosa che voglio segnalare alla vostra attenzione è la clausola per cui la riabilitazione di diritto si verifica al termine di cinque anni dal giorno in cui fu scontata la pena. Ma abbiamo il caso di coloro che non hanno scontato la pena, perché, pur condannati, ebbero la sospensione condizionale! Siamo quindi in presenza di un assurdo, che dovrà essere riparato facendo decorrere il termine dalla data della sentenza e non da quella della fine dell'esecuzione della pena.

Il punto centrale della mia obiezione è però questo: se crediamo alla redenzione e alla riabilitazione e se vogliamo attuare una

volontà di recupero alla società, dobbiamo preoccuparci di dare la speranza anche a quelli che sono stati condannati più di una volta. Capisco benissimo gli scrupoli fariseici di difesa sociale; ma mi domando perché anche il recidivo non debba avere la speranza nella riabilitazione di diritto. L'attuale articolo 179 del Codice penale non è esclusivo, per quanto riguarda la riabilitazione giudiziaria, nei riguardi del delinquente abituale. Non potremmo allora aggiungere che il condannato, anche se recidivo, che non riporti condanne per un periodo di quindici anni dall'espiazione dell'ultima pena, è riabilitato di diritto ?

Penso che si possa inserire la riabilitazione di diritto anche al di là delle ipotesi previste dal provvedimento in esame e che sono a mio avviso molto ridotte.

Il termine della riabilitazione giudiziale, non di diritto, è considerato nel codice in 10 anni per i recidivi. Estendiamo pure questo termine a 15 anni, in relazione alla riabilitazione di diritto, ma lasciamo a questi sventurati la speranza !

La riabilitazione, così come oggi è codificata, è difficile ad ottenersi, quando il certificato penale sia costellato da diverse condanne. Quindi credo che si dovrebbe allargare il concetto della riabilitazione di diritto, perché, così come essa è prevista dalla proposta di legge, è veramente insufficiente in confronto alle ragioni morali che nobilmente la ispirano.

Mi riservo pertanto di presentare emendamenti in tal senso agli articoli della proposta di legge.

MADIA. Io sono favorevole alla proposta di legge Spezzano, la quale vuole sostituire il criterio cronologico all'iniziativa singola del cittadino. Si tratta di una proposta largamente democratica, perché oggi la riabilitazione molte volte non avviene perché gli interessati non possono affrontare l'onere finanziario. La proposta di legge presuppone che il tempo passato sia sufficiente, senza ricorrere all'istituto dell'accertamento.

Senonchè, stabilito il criterio cronologico, la proposta di legge – e in questo sono d'accordo col relatore – viene ad essere in contrasto con le norme vigenti. Queste stabiliscono che dopo cinque anni l'individuo che può affrontare la spesa, può essere riabilitato anche se ha avuto una condanna superiore a un anno. Invece l'individuo che non può affrontare questa spesa, non è riabilitato, quando abbia avuto una condanna superiore a un anno, se non sono trascorsi dieci anni dalla esecuzione della pena. Questo viene a incidere sullo spirito informatore della proposta di legge.

A mio avviso, i due istituti possono coesistere, quello della riabilitazione d'ufficio e quello della riabilitazione ad iniziativa privata. La riabilitazione d'ufficio costituisce infatti un istituto, di cui si fa garante lo Stato e che quindi non lascia adito alla domanda del privato.

Ma dove veramente mi pare che la legge, pur volendo migliorare lo stato attuale, non raggiunga lo scopo è nel limite di tempo. Questa proposta di legge praticamente non avrebbe nessun significato, poichè non tiene conto che nel codice attuale la pena media è fra tre e dieci anni.

CAPALOZZA. La proposta di legge tiene presente la pena concretamente inflitta, non la pena edittale.

MADIA. Ma la pena inflitta è sempre in relazione con la pena edittale. Prendete la diffamazione specifica: non sarebbe mai oggetto di riabilitazione di diritto, perchè supera un anno con la multa.

PRESIDENTE. Siccome la proposta di legge è in riferimento al codice del 1913, quando le pene erano molto più basse, la sua osservazione ha fondamento.

MADIA. Noi possiamo accettare lo spirito del codice del 1913, ma dobbiamo adeguarlo alle condizioni attuali. Il limite di un anno mi sembra veramente insufficiente.

Concludendo, io propongo di studiare come far coesistere i due istituti, della riabilitazione d'ufficio e della riabilitazione giudiziaria, e di elevare il limite della pena.

LEONE. Desidero innanzi tutto trarre motivo da questa proposta di legge per richiamare l'attenzione della Commissione sulla inutilità di tutti questi strumenti, i quali, quando sono legislativamente approvati, dànno l'illusione a molti disgraziati di essere rientrati nella vita. L'amnistia, anche propria, la riabilitazione più o meno di diritto, istituti analoghi come la sospensione condizionale della pena, non servono a niente, perchè oggi, col complesso di disposizioni di carattere amministrativo esistenti e con la rigorosa applicazione che ne viene fatta specialmente da parte della pubblica amministrazione, non rendono possibile in pratica tale ritorno alla vita. Io credo che dovremmo affrontare il problema in maniera più radicale. Amnistia, riabilitazione, libertà condizionale non servono a nulla, perchè se un individuo chiede di poter fare anche solo il portiere, non è il suo certificato penale pulito che glielo con-

sente, bensì sono le informazioni della questura, che se diranno che venti anni prima lui, il padre, o il cognato hanno riportato una condanna, gli faranno negare la licenza.

Con queste considerazioni non intendo fare critiche all'amministrazione, ma alla legislazione vigente. Non è ammissibile che per assumere un individuo come guardia carceraria si domandi se egli è stato condannato magari anche solo per una contravvenzione! Io credo che dobbiamo impostare questo problema e risolverlo radicalmente. Ciò premesso, per quanto riguarda la riabilitazione di diritto pur apprezzando la nobile volontà che ha ispirata la proposta di legge, debbo rilevare che essa deve essere coordinata con le disposizioni del codice vigente. Non si può prendere una disposizione del codice del 1913 e trapiantarla nel nuovo codice a distanza di tanti anni, perché essa finisce per rappresentare un anacronismo. Anche il periodare del 1913, contrasta col periodare del 1930. Altro rilievo è relativo ai problemi processuali, che non sono stati risolti.

Non è detto nella proposta di legge se la decisione è impugnabile oppure no: se il provvedimento è positivo, non c'è da parlare di impugnazione, perché non sarebbe impugnabile da parte di nessuno per mancanza di interesse, ma non è detto, in caso che la richiesta venga respinta, se vi può essere impugnazione; non è detto se, chiesta la riabilitazione al pubblico ministero, e negata, la richiesta possa essere riproposta dal condannato; non è detto se il condannato deve essere citato in giudizio, quando la riabilitazione è chiesta dal pubblico ministero, ecc.

AMADEI. Basta il decorso del tempo.

LEONE. E se, nonostante il decorso del tempo, la richiesta viene respinta? È sempre necessaria una sentenza di accertamento dichiarativo; non è un provvedimento istitutivo, come direbbero i processualisti. Quindi può anche avvenire che il magistrato neghi la riabilitazione, o perché ritenga che non sia trascorso il tempo o perché ritenga che il soggetto abbia riportato successive condanne. Il magistrato può essere male informato dal certificato penale, può cadere in errore tra contravvenzione e delitto, ecc. Quindi l'errore è possibile; c'è uno strumento processuale che può fallire. Poniamo che il pubblico ministero un bel giorno presenti una istanza al giudice competente, perché dichiari la riabilitazione di diritto di un individuo. Il giudice competente dichiara non trascorso il termine previsto dalla legge o dichiara che c'è stata un'altra condanna successiva. Come è impugnabile questo provvedimento? Siccome sono impugnabili soltanto i provvedimenti per i quali è espressamente stabilita l'impugnazione, e qui non si dice nulla, non si tratterebbe di un provvedimento impugnabile. Frattanto l'interessato avrebbe il grave danno di trovarsi con una sentenza che gli nega la riabilitazione di diritto. Se il provvedimento non è impugnabile, dobbiamo ammettere per lo meno che la domanda possa essere riproposta o almeno che sia possibile una revisione dell'errore. Sono tutti delicatissimi congegni processuali che vanno disciplinati.

Il presentatore della proposta di legge ha prelevato e ha portato qui una norma del codice del 1913. Noi non possiamo accettarla *sic et simpliciter*, pur apprezzando la volontà che ha ispirato il proponente.

Un altro punto di carattere generale che sottopongo all'attenzione della Commissione, è il dovere che abbiamo, come legislatori, di fare delle leggi che siano scritte tecnicamente bene. In particolare credo che la Commissione di giustizia dovrebbe avere proprio il compito di coordinare tutte le leggi dal punto di vista formale, perché non si creino poi degli equivoci e delle discussioni in sede interpretativa.

Per tutte queste considerazioni di carattere generale, io credo che noi, pur accettando nello spirito la proposta del senatore Spezzano, dobbiamo darle una formulazione adeguata.

Potremmo rinviare la discussione a dopo aver approvato il principio ispiratore della proposta e nominare un comitato ristretto che dia alla legge una formulazione scientificamente precisa, risolvendo anche i problemi processuali; oppure potremmo rimandare tutta la discussione in sede di riforma del Codice di procedura penale.

Comunque, dobbiamo risolvere tutti i problemi di sostanza e di forma connessi alla proposta di legge in esame e dimostrare così che la Commissione di giustizia approva leggi che sono apprezzate dai giuristi italiani.

AMADEI. Propongo che il Presidente nomini un comitato per esaminare compiutamente questa proposta di legge, in maniera però che la formulazione nuova possa essere pronta prima che si vada in ferie. Se dovessimo abbinare l'esame di questa proposta di legge alla riforma del Codice di procedura penale, temo passerebbero molti mesi.

CONCETTI. Io invece sarei favorevole ad abbinare nell'esame questa proposta di legge con il disegno di legge sulla riforma del

Codice di procedura penale. Lungi da me l'intenzione di voler rinviare *sine die* la proposta Spezzano. Questa legge dovrebbe operare soprattutto agli effetti elettorali; se però non avviene l'imprevisto, le elezioni non dovrebbero essere imminenti. Il problema, quindi, non si pone con quella urgenza che sembra voglia sottolineare l'onorevole Amadei.

D'altra parte, è nostra ferma intenzione di concludere rapidamente la riforma del Codice di procedura penale e in quella sede troverebbe il più ampio conforto e la delineazione più chiara questa proposta di legge.

RICCIO, *Relatore*. Non prendo la parola per rispondere sul merito, perché non so, sul terreno della procedura, a quali conclusioni la Commissione arriverà.

A me sembra che la formulazione esatta di questa proposta di legge potrebbe essere raggiunta in breve tempo. Quanto alla proposta dell'onorevole Concetti, dirò che qui non siamo nel campo puro della procedura penale. C'entra anche la procedura penale, però c'è un principio di diritto sostanziale, che intendiamo affermare, che ha incidenza sulla procedura penale, ma che si può decidere indipendentemente.

PRESIDENTE. Vi sono quindi due proposte, una, di cui si è fatto iniziatore l'onorevole Amadei, di nominare un comitato ristretto, che in breve tempo possa formulare un nuovo testo; l'altra dell'onorevole Concetti, di rinviare la proposta di legge abbinandola per l'esame alla riforma del Codice di procedura penale.

CAPALOZZA. C'è anche la mia proposta: quella di approvare il testo così come ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Ma, dopo le critiche che ci sono state, credo che la Commissione si orienterà verso una delle due altre proposte. Non so se l'onorevole Concetti insiste nella sua proposta.

CONCETTI. Il Senato va in ferie col 30 luglio. Una volta che sia costituito un comitato con lo scopo specifico di modificare la dizione dell'articolo 1, la proposta di legge non potrà essere varata prima dell'autunno. Se questo è, vale meglio accettare la mia proposta di rinvio, in quanto io sottolineo la necessità accennata anche dall'onorevole Leone, di porre, alla ripresa dei nostri lavori subito all'ordine del giorno la riforma del Codice di procedura penale, a cui indiscutibilmente il provvedimento in esame fa riferimento.

CAPALOZZA. Io propongo che, stando così le cose, sia dato incarico al relatore di portarci un nuovo testo. Si guadagnerà tempo. L'onorevole relatore potrà consigliarsi con l'onorevole Leone e con gli altri intervenuti nella odierna discussione.

PRESIDENTE. Credo che la seconda proposta dell'onorevole Capalozza, sia la migliore. Lasciamo al relatore il compito di preparare un nuovo testo da sottoporre all'approvazione della Commissione. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La discussione della proposta di legge è quindi rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI